



REGIONE SICILIANA

Ordinanza n. 11/Rif del 29/09/2017

Il Presidente della Regione

Ordinanza ex art. 191 comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Autorizzazione temporanea all'esercizio dell'impianto di pretrattamento sito presso la discarica in Località cava dei Modicani - Ragusa

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 ed in particolare l'articolo 107 *"funzioni mantenute dallo Stato"* e 108 *"funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali"* del rubricato *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59"*;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare la parte prima contenente i principi inderogabili in materia di norme ambientali, e la parte quarta concernente la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati;

Vista la Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9 e ss.mm.ii. *"Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"*;

Visto il D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 *"Attuazione della direttiva 1999/31/CE relative alle discariche di rifiuti"* e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;

Vista la legge n. 124/2015 recante *"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2010 *"criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica abrogazione D.M. 3 agosto 2005"*;

Visto il Titolo III *bis* Autorizzazione Integrata Ambientale del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento ai seguenti articoli: 29 *bis* (Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili), 29 *sexies* (Autorizzazione Integrata Ambientale) e 29 *nonies* (Modifica degli impianti o variazione del gestore);

Visto il comma 1 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, il quale prevede che *"(...) qualora si verificano situazioni di eccezionale ea urgente necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela della*



REGIONE SICILIANA

salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente”;

2

Visto il comma 2 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che “(...) il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini”;

Visto il comma 4 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che le ordinanze contingibili ed urgenti “(...) di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini”;

Vista la ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5/Rif del 7 giugno 2016 emanata d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e successive reitere;

Considerato che i Comuni sono gli ultimi responsabili della continuità del servizio di raccolta dei rifiuti nei rispettivi territori comunali, che deve essere assicurato secondo le modalità previste dalla legge;

Vista la nota prot. n. 23840 del 26 maggio 2017 con la quale l'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, congiuntamente al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ha richiesto ad ARPA Sicilia e alle ASP Provinciali la emissione dei pareri tecnico-sanitari ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 al fine di poter reiterare gli effetti della ordinanza n. 26/Rif e n. 28/Rif del 1 dicembre 2016 emanate dal Presidente della Regione Siciliana ed alla base della ultima Ordinanza 4/Rif del 1 giugno 2017 di intesa con il Ministro dell'Ambiente;

Considerato che la straordinarietà del sistema regionale della gestione dei rifiuti non riguarda solamente il sistema di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti ma riguarda anche l'impiantistica regionale;

Considerato che il gestore IPPC dell'impianto sito in Cava dei Modicani – Ragusa ha esercitato la discarica in forza di apposita ordinanza del Commissario Straordinario del Libero Consorzio di Ragusa sino alla data del 20 luglio 2017 giusta provvedimento n. 3732 del 27 gennaio 2017 che reitera gli effetti di precedenti ordinanze n. 27218 del 16 luglio 2015, n. 2180 21 gennaio 2016; n. 17602 del 31 maggio 2016, quest'ultima di proroga al 31 gennaio 2017;

Considerato che, lo stesso gestore ha presentato, in vigenza della predetta Ordinanza ex art. 191 del Commissario Straordinario del Libero Consorzio di Ragusa apposita istanza per la chiusura definitiva della discarica finalizzata ad ulteriori abbancamenti fino alla concorrenza di circa 515.000 mc presentando nei termini previsti apposite richieste di modifiche di A.I.A. e V.I.A. ai fini della chiusura definitiva dell'impianto con abbancamenti residuali di circa 15.000 mc.



REGIONE SICILIANA

Visto il D.A. n. 236/Gab del 20 luglio 2017 con il quale l'Assessorato Territorio e Ambiente ha espresso il giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni sulla procedura di Valutazione Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il progetto di modifica del piano di coltivazione e relativo incremento della capacità di abbancamento dell'impianto in C.da Cava dei Modicani (RG).

Vista la nota n. 44479 del 20 luglio 2017 con la quale l'ARPA ST RG ha reiterato i contenuti del parere già reso in data 31 maggio 2017 a supporto della Ordinanza 4/Rif 2017 ribadendo la sostanziale impossibilità alla prosecuzione degli abbancamenti dei rifiuti costituente quindi pregiudiziale alla emanazione del provvedimento di A.I.A. per la chiusura definitiva dell'impianto, determinando la sostanziale impossibilità ad ulteriori conferimenti presso il sito di C.da Cava dei Modicani (RG).

Considerato che la conferenza di servizi per il riesame della posizione ARPA Ragusa è stata convocata per il giorno 26 luglio 2017 presso il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ai fini della emissione del relativo provvedimento di AIA finalizzato alla chiusura della Vasca di Abbancamento dei Rifiuti;

Vista la Ordinanza Sindacale n. 81755 del 22 luglio 2017 con la quale il Sindaco della Città di Ragusa ha adottato una ordinanza contigibile ed urgente con vigenza fino alla ore 24.00 del giorno 25 luglio 2017 di continuazione dell'attività di trattamento meccanico e biologico del rifiuto conferito in discarica separando le matrici merceologiche in sopravaglio (frazione secca) e sottovaglio (frazione umida) con contestuale attività di stoccaggio senza alcuno abbancamento in discarica e contestuale attività di biostabilizzazione del sottovaglio dell'impianto già in esercizio presso la discarica al fine di abbancarlo, alla fine del trattamento (42/64 giorni), in altro sito idoneo;

Visto il parere allegato alla predetta ordinanza sindacale n. 81755/2017 di cui al verbale di conferenza di servizi cui hanno partecipato sia l'ARPA ST Ragusa che l'ASP 7 di Ragusa che hanno confermato la possibilità di trattamento meccanico biologico del rifiuto conferito in discarica separando le matrici merceologiche in sopravaglio (frazione secca) e sottovaglio (frazione umida) con contestuale attività di stoccaggio senza alcuno abbancamento in discarica e contestuale attività di biostabilizzazione del sottovaglio dell'impianto già in esercizio presso la discarica al fine di abbancarlo, alla fine del trattamento (42/64 giorni) in altro sito idoneo;

Considerato che il predetto pronunciamento degli Organi Tecnici di cui al verbale sopracitato confermano la possibilità di continuità gestionale dell'impianto di trattamento meccanico biologico senza procedere ad ulteriori abbancamenti in discarica, confermano il parere in tal senso espresso da ARPA ST Ragusa con la nota n. 44479 del 20 luglio 2017;

Considerato che nella giornata del 25 luglio 2017 sia il Comune di Ragusa che la SRR dell'Ambito di Ragusa come anche la Prefettura di Ragusa hanno richiesto l'indicazione al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti di altro sito idoneo per i conferimenti dei rifiuti dei Comuni afferenti la Discarica di Cava dei Modicani (RG);

Vista la nota del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti del 25 luglio 2017 che conferma quanto già comunicato in data 20 luglio 2017 in ordine alla



REGIONE SICILIANA

impossibilità di altri Gestori IPPC a ricevere i rifiuti indifferenziati (tal quale) da pre-trattare in sito diverso da Cava dei Modicani;

Vista la ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 7/Rif del 25 luglio 2017;

Vista la nota della SRR ATO 7 RAGUSA, prot. n. 1180 del 26/09/2017, con la quale si rappresenta ai Comuni conferitori l'imminente scadenza degli effetti dell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 7/Rif del 25 luglio 2017 che si concretizza il 30 settembre 2017;

Considerato che nella suddetta nota della SRR ATO 7 RAGUSA n. 1180/2017 si comunica che il Soggetto proponente ha trasmesso, con nota prot. n. 1067 del 14/09/2017, gli elaborati progettuali e la pertinente documentazione in aderenza a quanto stabilito dalla CdS del 26/07/25017;

Considerato che la CdS potrà essere convocata in data successiva alla scadenza dell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 7/Rif del 25 luglio 2017;

Ritenuto che, nelle more della definizione dell'emissione del provvedimento di rinnovo dell'AIA, di cui al DDG n. 203/2010 siano rimasti immutati le condizioni e i pareri che hanno determinato l'emissione dell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 7/Rif del 25 luglio 2017;

Considerato che sul territorio della Regione Siciliana continua ad essere acclarata la situazione di *deficit* nell'impiantistica regionale tra l'altro più volte manifestata anche al Governo nazionale;

Considerato che, nelle more della realizzazione degli impianti sopra indicati e nell'adeguamento degli impianti pubblici e privati esistenti alle indicazioni contenute nella circolare ministeriale del 6 agosto 2013 nonché della diffida operata in ultimo con Ordinanza n. 4/Rif del 31 maggio 2016, deve essere assicurata la continuità del servizio pubblico di smaltimento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006, conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di leale cooperazione tra le PPAA. coinvolte;

Considerato che lo stesso impianto di trattamento meccanico biologico a servizio della discarica sita nel Comune di Ragusa Cava dei Modicani può continuare la propria attività nei limiti di cui ai pareri tecnici rilasciati in sede di conferenza di servizi del 22 luglio 2017 presso il Comune di Ragusa;

Considerato che il Gestore IPPC della discarica sita nel Comune di Catania/Lentini, gestito dalla ditta Sicula Trasporti srl ed il Gestore IPPC della discarica sita nel Comune di Catania/Motta Sant'Anastasia gestito dalla ditta OIKOS S.p.A. in sede di incontro presso la Presidenza della Regione Siciliana – Palazzo d'Orleans in data 24 luglio 2017 si sono resi disponibili alla acquisizione rispettivamente della frazione di sottovaglio (umido) già biostabilizzato presso la Discarica di Cava dei Modicani, mentre la frazione di sopravaglio (secco) direttamente conferita presso la Discarica di Motta S. Anastasia;

Considerato che pertanto l'interruzione dell'attività svolta dall'impianto in questione determinerebbe la emergente criticità di mancato conferimento dei rifiuti da parte, certamente, del Comune di Ragusa e per la quale non può altrimenti provvedere;

Considerato che, ad oggi, come emerge dalle relazioni predisposte sull'argomento dal Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, non è possibile reperire una disponibilità ad accogliere tale



REGIONE SICILIANA

quantità di rifiuti presso gli altri impianti pubblici e privati di smaltimento ubicati nel territorio regionale;

Vista la nota prot. n. 81686 del 21 luglio 2017 del Sindaco del Comune di Ragusa con la quale chiede al Presidente della Regione, all'Assessorato Regionale dell'Energia e SS.P.U., al Ministero dell'Ambiente e della T.T.M. al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e p.c. al Prefetto della Provincia di Ragusa, al fine di scongiurare una potenziale emergenza igienico sanitaria di individuare con effetto immediato un sito alternativo dove conferire temporaneamente e nelle more che sia completato l'iter autorizzatorio finalizzato all'ottenimento del provvedimento AIA dei rifiuti prodotti dal Comune di Ragusa;

Preso atto che la nota gab del 21 luglio 2017 la Prefettura di Ragusa, citata nelle premesse della Ordinanza Sindacale n. 81755 del 22 luglio 2017, ha sintetizzando gli esiti della conferenza di servizi tenutasi in pari data presso la stessa prefettura rappresentando al Presidente della Regione, all'Assessorato Regionale Energia e SS.P.U. la necessità di disporre con urgenza, nell'interesse della Amministrazione Comunale e della comunità locale **ogni iniziativa necessaria ed indispensabile per consentire al Comune di Ragusa di procedere al conferimento dei rifiuti in un sito da individuare con assoluta impellenza;**

Preso atto che con la nota sopracitata l'ASP 7 Ragusa rilevava *“ come il perdurare del mancato conferimento dei rifiuti, anche in considerazione delle condizioni meteo della stagione in corso ed alle previsioni di un innalzamento consistente delle temperature, comporterà inevitabilmente gravi conseguenze sotto il profilo igienico sanitario”;*

Vista la richiesta di modifica sostanziale dell'impianto di smaltimento per la realizzazione di nuove volumetrie presentata dal Gestore della Discarica di Cava dei Modicani relativo ad incremento di 15.000 mc per una volumetria complessiva di 515.000 mc;

Visto l'art. 3 *bis* del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. ove si legge che i principi generali della Parte I del Testo Unico Ambientale si informano al rispetto non solo dell'ordinamento, ma anche del diritto comunitario, vincolando così l'adozione di ogni atto e/o provvedimento previsto dal medesimo testo unico;

Visto l'art. 3 *quiquies* del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. ove si richiamano i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione tra enti al fine di assicurare omogenea tutela all'ambiente;

Visto l'art. 191, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 che testualmente recita: *“Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali,*

Considerato che l'attuazione delle operazioni di smaltimento presso le discariche attualmente in esercizio, secondo modalità che garantiscono un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, rappresenta una soluzione necessaria ed urgente proprio a tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

Considerato che si rende necessario porre in essere ogni azione utile per consentire il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio regionale;

Ritenuta imprescindibile ed improcrastinabile – in ossequio ai principi di precauzione, prevenzione, sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione – la necessità, non potendo altrimenti provvedere,



REGIONE SICILIANA

di ricorrere all'emanazione per un periodo determinato, di una ordinanza contingibile ed urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che consente l'attuazione in deroga alle normative vigenti (nei termini che verranno di seguito specificati), dei provvedimenti intrapresi e necessari a garantire la gestione del sistema dei rifiuti nell'intero territorio regionale;

6

Considerato che prima di essere avviati a smaltimento i rifiuti indifferenziati devono essere sottoposti a trattamento negli impianti di TMB già esistenti e autorizzati o in altri impianti da individuare e autorizzare;

Visto che la direttiva 2008/98/UE stabilisce che *“gli Stati membri hanno l'obbligo, per quanto riguarda i rifiuti da sottoporre a trattamento, di prendere le misure necessarie affinché solo i rifiuti già trattati vengano collocati a discarica”* e che come chiarito dalla Commissione nel parere motivato prot. 9026 del 1/06/2012 inviato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2011/4021, *“il trattamento dei rifiuti destinati a discarica deve consistere in processi che, oltre a modificare le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa e di facilitarne il trasporto o favorirne il recupero, abbiano altresì l'effetto (art. 1 - Direttiva 1999/31/CE) di evitare o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente nonché i rischi per la salute umana”* e ancora *“...un trattamento che consiste nella mera compressione e/o triturazione di rifiuti indifferenziati da destinare a discarica, e che non includa un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e una qualche forma di stabilizzazione della frazione organica dei rifiuti stessi, non è tale da evitare o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente e i rischi sulla salute umana...”*;

ORDINA

Articolo 1

(Impianto di trattamento meccanico biologico Discarica di Cava dei Modicani - Ragusa)

1. Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, per le motivazioni di cui in premessa **per il periodo dal 01 ottobre 2017 sino al 30 novembre 2017** - al fine di evitare l'insorgere di emergenze igienico-sanitarie, di ordine pubblico e sociale e, soprattutto, al fine di consentire l'immediata attuazione dell'implementazione impiantistica regionale nonché del modello di gestione integrata dei rifiuti di cui alla legge regionale n. 9/2010, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere dell'ARPA Ragusa trasmessa con nota prot. n. 44479 del 20 luglio 2017 confermate in sede di conferenza di servizi di cui al verbale del 22 luglio 2017 presso il Comune di Ragusa, il Gestore IPPC della discarica di Cava dei Modicani - Ragusa in deroga alle prescrizioni del decreto AIA in corso di modifica sostanziale, sino alla concorrenza del trattamento di 100 tonn/die :

- . all'utilizzo di tutte le aie dell'impianto di trattamento biologico per il trattamento della frazione umida di sottovaglio proveniente dall'impianti di trattamento meccanico di RSU indifferenziati, prima del loro conferimento in altre discariche con divieto di abbancamento presso la stessa discarica di Cava dei Modicani;
- . garantire, all'atto del carico di ogni singola aia e per tutti i cicli di trattamento, il valore ottimale di densità apparente del rifiuto che non dovrà mai essere superiore a 0,7 ton/mc con tempo di biostabilizzazione non inferiore a 42 giorni;



REGIONE SICILIANA

- . garantire comunque **anche in assenza di ulteriori abbancamenti** la perfetta efficienza di tutti i presidi ambientali della discarica in special modo dei sistemi di captazione ed estrazione del percolato e di contenimento delle emissioni diffuse, e adottare specifiche modalità gestionali atte a minimizzare gli eventuali impatti ambientali dovuti alla non completa stabilizzazione della frazione di rifiuti urbani biodegradabili, riducendo la presenza di percolato nel bacino di abbancamento dei rifiuti anche mediante la previsione di modalità di aspirazione in continuo, e provvedendo alla efficace copertura giornaliera dei rifiuti con strati di materiali minerali di bassa permeabilità e di spessore adeguato, evitando l'utilizzazione dello stesso materiale proveniente dalla biostabilizzazione;
- . separare le matrici merceologiche in sopravaglio (frazione secca) e sottovaglio (frazione umida) con contestuale attività di stoccaggio senza alcuno abbancamento in discarica e contestuale attività di biostabilizzazione del sottovaglio dell'impianto già in esercizio presso la discarica al fine di abbancarlo, alla fine del trattamento (42/64 giorni) in altro sito idoneo;
- . di procedere a conclusione della fase di biostabilizzazione della frazione di sottovaglio presso l'impianto di Sicula Trasporti in Località Grotte S. Giorgio in Lentini/Catania
- . di procedere a conclusione della fase di trattamento meccanico della frazione di sopravaglio presso l'impianto di OIKOS S.p.a in Località Valanghe di Inverno in Motta S. Anastasia/Catania

Il gestore dovrà garantire il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di igiene pubblica ed ambientale nonché di sicurezza sul lavoro.

DISPONE

La comunicazione della presente ordinanza con effetto di notifica:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri,
- al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
- al Presidente dell'ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione;
- al Ministro della Salute,
- al Ministro delle Attività produttive,
- al Ministero dell'Economia,
- Al Capo della Protezione Civile Nazionale,
- Alle Prefetture della Regione Siciliana,
- All'Assessore Regionale alle Autonomie locali;
- All'Assessore Regionale all'Energia e ai servizi di pubblica utilità;
- Al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- Alla Direzione generale dell'ARPA Regionale con effetto di notifica anche per tutte le Strutture Territoriali provinciali,



REGIONE SICILIANA

- alle ASP di tutte le province,
- alle Città Metropolitane e a tutti i Liberi Consorzi della Regione Siciliana, con onere di notificarlo ai Comuni afferenti il rispettivo ambito territoriale,
- alle Società e Consorzi d'ambito, con effetto di notifica ai Comuni afferenti il rispettivo ambito territoriale,
- alle S.R.R. costituite nel territorio della Regione Siciliana,
- Alle CCIAA del territorio regionale,
- Al Rettore dell'Università degli Studi di Palermo ed al Capo Dipartimento di Ingegneria Civile, ambientale, aerospaziale e dei materiali
- Ai Gestori IPPC OIKOS S.p.A., Sicula Trasporti S.r.l., ATO RAGUSA AMBIENTE SPA;
- a tutti gli altri enti coinvolti dagli effetti della presente ordinanza.

8

La pubblicazione sul sito *web* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti ha in ogni caso valore di notifica legale.

RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Il Presidente della Regione Siciliana
(On. Rosario Crocetta)

